

TI_GERICHTE 11.2007.65 vom 19. Juni 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-06-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.65

FR: TI_GERICHTE 11.2007.65 du 19 juin 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2007.65 del 19 giugno 2007

Regeste

Contestazione circa la nomina di un curatore educativo

Erwägungen

E. 2

Nella misura in cui verte sull'istituzione della curatela educativa in favore del figlio M_____, l'appello risulta d'acchito irricevibile. Per tacere del fatto che all'udienza del 7 dicembre 2006, quando il Pretore ha emanato il provvedimento a verbale, lo stesso AP 1 aveva dichiarato di aderire alla designazione di un curatore educativo chiamato a “ sostenere le parti nei loro rapporti personali e nei rapporti con il figlio per il miglioramento e la regolarizzazione delle condizioni di esercizio del diritto di visita e delle condizioni di vita ”, l'istituzione della curatela non forma oggetto della decisione impugnata. Avesse inteso contestare la misura adottata dal Pretore, l'appellante avrebbe dovuto insorgere a quel momento, appellando quel “ pronunciato ” (recte : decreto cautelare). Ciò è stato rilevato anche dall'Autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 3 in fine), senza che in proposito l'appellante obietti alcunché. Privo di motivazione, su questo punto l'appello non merita pertanto ulteriore disamina.

E. 3

Nella misura per contro in cui riguarda la persona della curatrice, l'appello sarebbe – di per sé – proponibile. Invano si cercherebbe tuttavia, nel memoriale, un solo passaggio in cui l'appellante si confronti con la decisione dell'Autorità di vigilanza. Certo, AP 1 non ha formazione giuridica. A parte la circostanza però che nella causa di stato il Pretore lo ha già sollecitato più volte – e finanche diffidato – a munirsi di un patrocinatore (sentenza inc. 11.2007.28 di questa Camera, del 9 marzo 2007), i motivi che sorreggono un appello devono potersi desumere almeno dall'insieme dell'esposto. Nel suo memoriale l'appellante non discute per nulla quanto l'Autorità di vigilanza ha addotto circa l'idoneità di CO 3 a svolgere la funzione di curatrice (decisione impugnata, consid. 3). Egli rievoca le sue traversie familiari, afferma che il figlio vive in condizioni inadeguate, ritorna sui motivi che hanno indotto il Procuratore pubblico a decretare il 18 luglio 2006 un non luogo a procedere nei suoi confronti per minaccia e atti sessuali con fanciulli, rivolge critiche all'operato del Pretore, sottolinea la perfetta idoneità di sua sorella _____ ad assumere la funzione di curatrice, ma non spende una parola per descrivere come mai la decisione dell'Autorità di vigilanza sarebbe erronea e andrebbe riformata. Si volesse anche prescindere dalle motivazioni addotte dall'Autorità di vigilanza nella decisione impugnata, per altro, questa Camera ha già avuto modo di ricordare diffusamente – e di far pubblicare – quali criteri giustificano la designazione di un curatore in luogo di un altro, rispettivamente quali principi ostano all'assunzione di tale carica da parte di una determinata persona (RDAT I-1999 pag. 224 consid. 7). Nemmeno al riguardo l'appellante si determina. Egli non

pretende che – per avventura – CO 3 versi in un conflitto d'interessi con il curatelato, né che si trovi contesa fra obblighi professionali e doveri di curatrice, né che sia inidonea per una ragione o per l'altra ad assolvere il proprio ruolo. Egli non riprende più nemmeno i rimproveri esposti dinanzi alla Commissione tutoria regionale. Ne segue che, totalmente sprovvisto di motivazione pertinente, l'appello va dichiarato inammissibile nel suo intero.

E. 4

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato notificato e non ha cagionato spese presumibili. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la decisione inerente alla scelta – come pure alla contestazione – di un tutore o di un curatore sono impugnabili con ricorso in materia civile, senza riguardo a un eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n).

E. 5

LTF; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3^a edizione, n. 11 ad art. 388-391; G \ddot{u} ngerich in: Seiler/von Werdt/G \ddot{u} ngerich, Bundesgesetz \ddot{u} ber das Bundesgericht, Kurzkomentar, Berna 2007, n. 26 ad art. 72). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione: – ; – ; – ; – . Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht ver \ddot{u} ffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.